Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 28 marzo 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.
Inserimento del comune di Sant'Arcangelo Trimonte nel IV gruppo - distretto di Benevento - della tabella di ripartizione dei turni di verificazione quinquennale dei terreni della provincia di Benevento . . . . . Pag. 2772

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.
Autorizzazione alla società « Arcos E.D.P.A. S.r.l. », in Melegnano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione. Pag. 2772

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.
Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima . . . . . . Pag. 2772

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina della ditta Biocorfa S.r.l. - Laboratorio farmacologico nazionale, in Milano . . . . Pag. 2773

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.
Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, in Milano . . . . . Pag. 2773

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.
Sostituzione di due componenti il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio. Pag. 2773

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., in Roma . . . . . . Pag. 2774

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.
Integrazione del Comitato nazionale per le celebrazioni virgiliane . . . . Pag. 2774

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali . . . . Pag. 2774

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.
Trasferimento della sede legale da Torino a Mantova della società « Fiduciaria torinese S.r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione . . . Pag. 2775

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia . . . . . Pag. 2775

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.
Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . Pag. 2775

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.
Proroga fino al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise . . . . Pag. 2776

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 2776

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - *Istituto centrale di statistica*: Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale Pag. 2778

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 27 ottobre 1978. Pag. 2778

Ministero del bilancio e della programmazoine economica - Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Deliberazione 9 marzo 1979. Approvazione del programma finalizzato per la siderurgia . . . . Pag. 2779

Deliberazione 9 marzo 1979. Approvazione del programma finalizzato per la meccanica strumentale . . . Pag. 2780

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per la Società Alfatex ed altre . . . . Pag. 2782

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca. Pag. 2783

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri . . . . Pag. 2783

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per la Società Manifatture Giovanni Serio ed altre . Pag. 2783

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore termomeccanico operanti nel comune di Bassano del Grappa. Pag. 2784

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di zootecnica generale presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia Pag. 2784

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia. Pag. 2784

Vacanza delle cattedre di composizione architettonica e di analisi matematica e geometria analitica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano Pag. 2784

Ministero della sanità:

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acetosa San Paolo » di Roma . . . . Pag. 2784

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acqua Silva-Sorgente Orticaia » di Pracchia . . . . . Pag. 2784

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica. Pag. 2784

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag 2785

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione di esami del terzo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale. Pag. 2786

Secondo elenco degli idonei al terzo concorso per la iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale . . . . Pag. 2786

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2786

Ministero della sanità:

Elenco dei primari di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 2787

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 2787

Modificazione all'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 . . . . Pag. 2787

Rettifica all'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148 Pag. 2787

Ospedali di Tresigallo e Copparo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2788

Ospedale civile di Lamezia Terme: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2788

Ospedale « S. Salvatore » di Corridonia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia . . . . Pag. 2788

Ospedale specializzato « Eremo di Lanzo » di Lanzo Torinese: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . Pag. 2788

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 2788

Ospedalel civile di S. Donà di Piave: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 2788

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 2789

Ospedale specializzato « A. Galateo » di Lecce: Concorso ad un posto di primario tisiopneumologo . . Pag. 2789

Ospedale « S. Biagio » di Bovolone: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione . . . Pag. 2789

Ospedale traumatologico e ortopedico di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2789

Riuniti ospedali « S. Giovanni Battista e dell'Unione » del comprensorio di Foligno: Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia . . . Pag. 2789

Ospedali riuniti della provincia di Matera: Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione. Pag. 2789

Ospedale di Minervino Murge: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . . Pag. 2790

Ospedale « S. Martino » di Mede: Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale . . . . . . Pag. 2790

Ospedali di Pisa: Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso . . Pag. 2790

Ospedale « S. Casa » di Loreto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione . . . . Pag. 2790

Ospedali riuniti di Pesaro: Concorso ad un posto di direttore sanitario . . . . Pag. 2790

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Concorso a nove posti di assistente di chirurgia generale Pag. 2790

Ospedale « SS. Trinità » di Sora: Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 2790

Ospedale civile di Giaveno: Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia . . . . . Pag. 2790

Ospedali unificati di Fermo e Porto S. Giorgio: Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria. Pag. 2791

Ospedale civile di Anagni: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . Pag. 2791

Ospedale di Praia a Mare: Concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . Pag. 2791

Spedale chirurgico « S. Giovanni di Dio » di Firenze: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso . . . . Pag. 2791

Ospedale civile di Genova-Sestri: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica . . . . Pag. 2791

Ospedale civile « Umberto I » di Corato: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . . Pag. 2791

Ospedale « C. Magati » di Scandiano: Concorso ad un posto di primario ortopedico . . . . Pag. 2791

Ospedale civile di Venaria: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche. Pag. 2791

Ospedale degli infermi di Pavullo nel Frignano: Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia. Pag. 2792

Ospedale neuropsichiatrico « S. Maria del Prato » di Feltre: Concorso ad un posto di assistente della divisione pediatrica . . . . Pag. 2792

Istituti ospitalieri di Verona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2792

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1978, n. **44**.

Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici . . . . Pag. 2792

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1978, n. **45**.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1977 . . . . Pag. 2798

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. **1**.

Inquadramento del personale già appartenente ai soppressi enti comunali di assistenza . . . . . . Pag. 2799

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. **2**.

Inquadramento del personale già appartenente ai soppressi patronati scolastici e consorzi di patronati. Pag. 2799

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. **3**.

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni . . . . Pag. 2799

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1979, n. **4**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 . . . . Pag. 2799

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. **5**.

Proroga del termine per la formazione del primo programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici . . . . Pag. 2800

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1979, n. **6**.

Snellimento delle procedure di formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare e dei piani particolareggiati . . . . Pag. 2800

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 28 MARZO 1979:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per la Direzione generale in Roma.

Concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Calabria.

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Campania.

Concorso pubblico regionale, per esami, a venticinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Lazio.

Concorso pubblico regionale, per esami, a quattordici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Liguria.

Concorso pubblico regionale, per esami, a trenta posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

Concorso pubblico regionale, per esami, a venti posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Lucania.

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per le Marche.

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Molise.

Concorso pubblico regionale, per esami, a trenta posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Puglia.

Concorso pubblico regionale, per esami, a trenta posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Concorso pubblico regionale, per esami, a venti posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Toscana.

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per l'Umbria.

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Veneto.

(Da 2632 a 2651)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 28 MARZO 1979:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1978, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2949)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Inserimento del comune di Sant'Arcangelo Trimonte nel IV gruppo - distretto di Benevento - della tabella di ripartizione dei turni di verificazione quinquennale dei terreni della provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1946, con il quale è stata approvata la tabella di ripartizione dei comuni della provincia di Benevento, allo scopo di determinare i turni di verificazione quinquennale per il rilevamento ed accertamento dei cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista la legge 5 luglio 1978, n. 372, che ha disposto il passaggio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte dalla provincia di Avellino alla provincia di Benevento;

Considerato che occorre inserire il comune di Sant'Arcangelo Trimonte nella tabella di ripartizione dei turni di verificazione quinquennale dei comuni della provincia di Benevento;

Vista la proposta dell'ufficio tecnico erariale di Benevento in data 20 novembre 1978;

Decreta:

Il comune di Sant'Arcangelo Trimonte è inserito nel gruppo IV - distretto di Benevento - della tabella di ripartizione dei turni di verificazione quinquennale dei comuni della provincia di Benevento, così che il gruppo medesimo risulta costituito dai seguenti comuni:

Apice, Buonalbergo, Ginestra degli Schiavoni, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pietralcina, San Giorgio del Sannio, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo e Sant'Arcangelo Trimonte, il cui prossimo turno cadrà nell'anno 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2897)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Autorizzazione alla società « Arcos E.D.P.A. S.r.l. », in Melegnano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Arcos E.D.P.A. S.r.l. », con sede in Melegnano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Arcos E.D.P.A. S.r.l. », con sede in Melegnano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro

n. 8 Marina mercantile, foglio n. 30, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Considerata la opportunità che il dott. Luigi Palladino, nella sua qualità di direttore della divisione XXII (studi e disciplina della pesca marittima) della Direzione generale della pesca marittima, entri a far parte della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del dott. Mario Caporaso che ha assunto la direzione della divisione XIV della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

Visto l'art. 6 della citata legge 14 luglio 1965, n. 963, lettera *c*);

Decreta:

Il primo dirigente dott. Luigi Palladino è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del primo dirigente dott. Mario Caporaso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1979
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 97

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina della ditta Biocorfa S.r.l. - Laboratorio farmacologico nazionale, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS numeri 867, 868 e 1000, rispettivamente in data 30 marzo 1957, 31 marzo 1957 e 17 ottobre 1957, la ditta Biocorfa S.r.l. - Laboratorio farmacologico nazionale, fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via S. Rita da Cascia n. 65/67, specialità medicinali e i seguenti prodotti biologici: Corfamaltina PP + 2B - soluzione, Flavosil penicillina-pomata, Stenoviron fiale e compresse, nonché preparati galenici con esclusione delle preparazioni in confetti;

Vista la lettera in data 9 gennaio 1979 del curatore fallimentare della citata ditta nella quale viene affermato che le attrezzature dell'officina sono state smantellate;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie non sussistono le condizioni in base alle quali furono rilasciate le citate autorizzazioni alla produzione;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Biocorfa S.r.l. - Laboratorio farmacologico nazionale, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti biologici e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via S. Rita da Cascia n. 65/67, concessa con decreti ACIS numeri 867, 868 e 1000, rispettivamente in data 30 marzo 1957, 31 marzo 1957 e 17 ottobre 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 3 settembre 1954, la ditta Laboratorio farmaceutico Gallo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ostiglia, 8, specialità medicinali chimiche e biologiche;

Vista la lettera del comando carabinieri N.A.S. nella quale viene affermato che l'officina farmaceutica in parola, ha cessato l'attività produttiva da circa due anni;

Considerato peraltro che dagli atti d'ufficio risulta che la ditta non ha provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa per l'ultimo quinquennio prescritte per il mantenimento della autorizzazione alla produzione di specialità medicinali;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico Gallo, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Ostiglia, 8, concessa con decreto ACIS in data 3 settembre 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Sostituzione di due componenti il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della predetta legge;

Vista la deliberazione in data 9 ottobre 1978, con la quale la regione Lazio ha designato, in sostituzione dei dimissionari dott. Corradino Poidomani e dott. Pietro Falcone, rispettivamente il dott. Luigi Antonini, coordinatore del settore commercio, e la sig.ra Paola Faggiani, funzionario dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, in qualità di supplente, quali propri rappresentanti in seno al comitato suddetto;

Decreta:

Alle riunioni del comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, partecipano, in rappresentanza della regione Lazio, il dottor Luigi Antonini o, in sostituzione, la sig.ra Paola Faggiani, quando si tratti di esaminare domande di concessione dei contributi in conto interessi, relative alla regione predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: PRODI

(2922)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4140 in data 19 novembre 1966 la ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 15, preparati galenici nelle forme farmaceutiche: fiale iniettabili e sterilizzabili, compresse, confetti, polveri, capsule opercolate, sciroppi, soluzioni, supposte e pomate;

Vista la lettera in data 19 giugno 1978, con la quale la ditta in parola rinuncia all'autorizzazione suddetta, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altre ditte, alla ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Roma, via Tiburtina km 15, concessa con decreto ministeriale n. 4140 in data 19 novembre 1966.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 27 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2861)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1979.

Integrazione del Comitato nazionale per le celebrazioni virgiliane.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979;

Sentite le proposte formulate dal Comitato nazionale per le celebrazioni virgiliane nella riunione del 26 febbraio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è integrato dai professori Enrico Cerulli, Francesco Sbordone, Giovanni D'Anna.

Assume la presidenza del Comitato il presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 2.

L'art. 3 del precitato decreto ministeriale 25 gennaio 1979 è modificato nel senso che la giunta esecutiva risulta così composta:

Benedini prof. Eros, presidente;
Carrelli prof. Antonio;
Paratore prof. Ettore;
Roglia dott. Giuseppe.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Roma, addì 8 marzo 1979

Il Ministro: ANTONIOZZI

(2925)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, concernente il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1974, n. 427;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1978 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Vista la nota n. 2621/167353 in data 18 dicembre 1978 con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Augusto Bargoni per la nomina di membro del consiglio di amministrazione predetto in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Ernesto Cianci, dimissionario;

Ritenuto di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Augusto Bargoni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Ernesto Cianci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Ministro: Scotti

(2764)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Trasferimento della sede legale da Torino a Mantova della società « Fiduciaria torinese S.r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1970, con il quale la società « Fiduciaria torinese S.r.l. », con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 6 luglio 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale da Torino a Mantova, nonché la successiva lettera-istanza del 31 agosto 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 novembre 1970, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « Fiduciaria torinese S.r.l. » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Mantova anzichè Torino.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Prodi

Il Ministro di grazia e giustizia
Bonifacio

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, con cui è stato nominato il funzionario del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione dell'I.R.F.I.S. nella persona del dott. Paolo Tiralosi;

Considerato che il predetto dott. Tiralosi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Mario Paolillo è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Palermo, in rappresentanza del Tesoro, in sostituzione del dott. Paolo Tiralosi, dimissionario.

Il predetto dott. Paolillo resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: Pandolfi

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1973, con cui è stato nominato il funzionario del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Michele Manzari è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

Il predetto dott. Manzari resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Proroga fino al 17 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 2 luglio 1978, 8 novembre 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(2967)

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 160/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 161/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 162/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 163/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 164/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Raccomandazione n. 165/79/CECA della commissione, del 30 gennaio 1979, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti nei confronti delle importazioni di prodotti siderurgici originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 166/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 22 del 31 gennaio 1979.

(24/C)

Regolamento (CEE) n. 167/79 del Consiglio, del 30 gennaio 1979, che stabilisce talune misure provvisorie per la conservazione e la gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 1979.

Regolamento (CEE) n. 168/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 169/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 170/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 171/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 172/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 173/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 174/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 175/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 176/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 177/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 178/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 179/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 180/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 181/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 182/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 183/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° febbraio 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 184/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° febbraio 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 185/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° febbraio 1979 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 186/79 della commissione, del 30 gennaio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 187/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 188/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i prezzi del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 189/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 190/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 191/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 192/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 193/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 194/79 della commissione, del 31 gennaio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3136/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione del regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 370 del 30 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 26 *del* 1° *febbraio* 1979.

(25/C)

Regolamento (CEE) n. 195/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 196/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, che fissa supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 197/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 198/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 199/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari menzionate nel regolamento (CEE) n. 723/78.

Decisione n. 200/79/CECA della commissione, del 31 gennaio 1979, che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 201/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 202/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2916/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (1979) pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 354 del 18 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 28 *del* 2 *febbraio* 1979.

(26/C)

Regolamento (CEE) n. 203/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 204/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 205/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 206/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato al Comitato internazionale della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 207/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 208/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica della Guinea a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 209/79 della commissione, del 1° febbraio 1979, relativo al regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 210/79 della commissione, del 2 febbraio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 29 *del* 3 *febbraio* 1979.

(27/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Sostituzione di un membro della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale.

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 4 e 7 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonchè l'art. 9 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Vista la propria deliberazione n. 61/AA.GG. del 12 aprile 1978, con la quale, tra l'altro, è stata costituita la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Istituto in seno al comitato amministrativo dell'Istituto stesso;

Viste le proprie deliberazioni con le quali, aderendo alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le elezioni suddette sono state rinviate al 10 dicembre 1978 e successivamente al 25 marzo 1979;

Vista la propria deliberazione n. 126/AA.GG. del 23 novembre 1978 in base alla quale le « elezioni indette con la citata deliberazione del 12 aprile 1978 si terranno per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale istituita con la legge n. 683 del 25 ottobre 1978 »;

Considerato che la dott.ssa Luciana Tappi Giovannini, membro della commissione anzidetta, in data 26 febbraio 1978 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico per l'incompatibilità dell'incarico stesso con la sua candidatura in una delle liste presentate per l'elezione dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale;

Viste le terne dei nominativi di dipendenti dell'Istituto proposte dal comitato amministrativo, nella seduta del 13 marzo 1978, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 citato;

Delibera:

Il dott. Gaetano Esposito, ispettore generale con funzioni dirigenziali, è chiamato a far parte della commissione elettorale centrale per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Istituto.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il presidente: DE MEO

(2876)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 27 ottobre 1978.

Il 24 gennaio 1979 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sulla cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Roma il 27 ottobre 1978.

In conformità dell'art. 4, l'accordo, il cui testo viene riprodotto qui di seguito, è entrato in vigore il 24 gennaio 1979.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Nella determinazione di applicare tutte le disposizioni dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ed in particolare quelle relative alla cooperazione scientifica e tecnica,

Nell'intento di sviluppare i rapporti bilaterali sulla base della parità di diritti e del reciproco vantaggio nel campo della scienza e della tecnica,

Convinti che la cooperazione scientifica e tecnica possa dare un contributo importante al consolidamento delle relazioni reciproche fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le Parti dichiarano di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica in armonia con le rispettive norme interne in particolare nelle forme e con i metodi che seguono:

scambio di informazioni scientifiche e tecniche, di pubblicazioni e saggi;

ricerche in comune di reciproco interesse per lo sviluppo scientifico e tecnico tra organizzazioni, istituzioni e laboratori di ricerca;

scambi e visite di scienziati ed esperti a scopo di consultazioni, conferenze e lavori di ricerca in comune;

organizzazione di simposi, seminari, conferenze ed altre manifestazioni di carattere scientifico e tecnico.

Articolo 2.

Nel quadro ed ai fini dell'applicazione del presente accordo potranno essere stipulate specifiche intese di reciproco interesse nel campo della ricerca scientifica e tecnologica tra organizzazioni, istituzioni ed enti dei due paesi.

Le Parti si daranno previamente informazione dell'intenzione di concludere tali intese.

Articolo 3.

Al fine dell'esecuzione del presente accordo sarà istituita una commissione mista composta da rappresentanti designati dalle Parti.

La commissione mista avrà il compito di assicurare l'esecuzione del presente accordo e di valutarne i risultati. Essa esaminerà inoltre le proposte di cooperazione, formulerà i programmi e definirà le modalità di attuazione dei medesimi.

I risultati delle sedute della commissione mista saranno fissati in verbali.

La commissione mista si riunirà, di regola, ogni due anni alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica democratica tedesca.

Le date delle riunioni della commissione mista saranno fissate per via diplomatica.

Articolo 4.

Il presente accordo entra in vigore alla data dello scambio delle note con le quali le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne. Esso resta in vigore per un periodo di cinque anni e sarà successivamente rinnovato tacitamente di anno in anno se nessuna delle Parti avrà comunicato all'altra per via diplomatica sei mesi prima della scadenza la volontà di porre fine all'accordo medesimo.

Il presente accordo può essere modificato o integrato per intesa fra le Parti ove queste ne ravvisino la necessità.

La scadenza del presente accordo non pregiudica nè la realizzazione di progetti già in corso di esecuzione nè l'attuazione di intese già stipulate.

FATTO a Roma il 27 ottobre 1978 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica democratica tedesca
FISCHER

Per il Governo della Repubblica italiana
FORLANI

(2403)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 9 marzo 1979
Approvazione del programma finalizzato per la siderurgia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, nonchè l'art. 2 della legge 15 giugno 1978, n. 279;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale, al paragrafo C.5 individua l'industria siderurgica quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'industria siderurgica che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la propria delibera adottata in data 21 dicembre 1978 recante direttive di carattere generale applicabili per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria siderurgica, allegato al presente verbale, con le specificazioni di cui appresso:

1. *Indicazioni di ordine generale.*

1.1. L'analisi previsionale dell'andamento delle produzioni e dei consumi consente di individuare alcuni criteri di riferimento da tenere presenti nella valutazione dei programmi aziendali di ristrutturazione e riconversione per i quali venisse avanzata richiesta di applicazione delle leggi di incentivazione all'industria.

Le difficoltà in cui si dibatte da oltre quattro anni l'attività siderurgica italiana sono connesse sia ad una flessione dei consumi non solo nazionali sia ad una accentuata concorrenza internazionale talvolta anche sotto forme improprie quale conseguenza anche della comparsa dell'offerta siderurgica dei paesi emergenti.

Il confronto fra le previsioni dell'evolversi dei consumi di acciaio all'anno 1985 e la capacità in essere al 1978, in Italia, nell'area comunitaria e nel mondo occidentale, nonchè quella dei progetti di impiantistica in corso di esecuzione, indica chiaramente che nel medio periodo non c'è bisogno di nuove ed aggiuntive installazioni impiantistiche per la produzione di acciaio grezzo nonchè in genere di prodotti laminati, in quanto risulta invece prioritario il recupero di un soddisfacente tasso di utilizzazione delle capacità produttive già installate.

Decisioni di investimento nel settore siderurgico, soprattutto delle aziende a partecipazione statale, andranno quindi valutate alla luce delle presenti e future previsioni di sviluppo della domanda interna ed internazionale individuando settori e forme di intervento sostitutivo delle attività siderurgiche che non verranno più realizzate.

Sul piano interno, le incentivazioni agli investimenti dovranno pertanto tendere, fatte salve le azioni di sviluppo già avviate, a non aumentare il volume della produzione di acciaio grezzo, quanto piuttosto ad aumentare la produttività, diminuire i costi (in particolare quelli fissi), elevare la qualità, ridurre le perturbazioni ecologiche, migliorare le condizioni ambientali di lavoro, ottenere nuovi prodotti secondo le possibilità di collocamento sul mercato, verticalizzare la produzione, ridurre i consumi specifici di materie prime ed energia, assicurare gli approvvigionamenti.

Nel più ristretto ambito degli acciai speciali, per i quali è in essere una crescente concorrenza tra i paesi industriali, l'obiettivo della competitività deve essere ricercato accentuando il grado di specializzazione produttiva nonchè dando avvio ad un coordinamento di programmi impiantistici, produttivi, commerciali e di ricerca, al fine di offrire una più vasta e qualificata gamma di prodotti ed un più vasto servizio.

1.2. Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, al settore della siderurgia saranno prioritariamente impiegate a favore di interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali obsoleti appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive, anche sostitutive, nei territori meridionali, considerando in particolare:

il risanamento e la ristrutturazione dello stabilimento di Bagnoli, la cui attività produttiva verrà indirizzata prevalentemente verso la laminazione di prodotti piani, per i quali esistono favorevoli previsioni di sviluppo dei consumi sia sul mercato interno che su quello estero;

l'avviamento delle opere siderurgiche connesse alla costruzione dello stabilimento di Gioia Tauro, secondo l'impostazione, sviluppata nel piano siderurgico nazionale, che contempla la realizzazione di un centro per la produzione di lamierini a freddo con relativo impianto di zincatura;

il completamento delle infrastrutture e degli impianti di laminazione delle Acciaierie del Tirreno, la cui produzione (travi e profilati) potrà trovare collocamento anche nell'area mediterranea;

l'attuazione dei completamenti previsti per lo stabilimento Italsider di Taranto, risultando necessario ampliare la gamma dei prodotti e migliorarne la qualità;

gli investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento previsti da aziende private (situate in Campania, Puglia, Sicilia), che risultano determinanti per garantire la stessa sopravvivenza dell'attuale attività produttiva.

1.3. Nell'ambito dei programmi di ristrutturazione particolare importanza per le implicazioni economiche e sociali, per il futuro assetto della siderurgia italiana, riveste il piano di risanamento delle aziende ex Egam avviate con gli obiettivi, gli indirizzi programmatici e le azioni già relative al comparto degli acciai speciali.

2. *Nel quadro più generale delle azioni di ristrutturazione ritenute opportune e compatibili con gli obiettivi fissati dal piano siderurgico nazionale debbono essere tenute presenti le seguenti indicazioni specifiche.*

2.1. Settore produzione ghisa.

Occorre favorire l'installazione di quelle apparecchiature che consentano di ridurre i consumi specifici nonchè di utilizzare materie prime meno pregiate di quelle attualmente utilizzate, al fine di ampliare la gamma delle possibili fonti di approvvigionamento. Questo vale, in particolare, per i fini di minerali di ferro necessari per produrre agglomerati e per i carboni fossili impiegati per produrre coke; per questi ultimi, deve essere appoggiato ogni sforzo atto a ricercare la possibilità di produrre ed utilizzare formed coke da impiegarsi nella carica dell'altoforno.

2.2. Settore produzione acciaio.

Dev'essere vista favorevolmente la sostituzione dei forni Martin, tecnicamente obsoleti ed ecologicamente poco controllabili, con altri processi produttivi, come ad esempio il convertitore all'ossigeno.

Per i forni elettrici, sussistono alcune importanti considerazioni da tenere presenti:

ogni installazione di forno elettrico presuppone disponibilità di potenza elettrica. Pertanto devono essere facilitate sostituzioni di vecchi forni elettrici con nuovi, purchè la potenza elettrica globale e la capacità produttiva dei nuovi forni non superino quelli da sostituire. Dovrebbe, pertanto, essere assicurata dall'ENEL la fornitura di nuova potenza elettrica per l'impiego in forni fusori elettrici, solo dopo opportune valutazioni;

ogni nuova installazione di forno elettrico (anche se in sostituzione di forni Martin) presuppone un maggior fabbisogno di rottame, materiale di cui l'Italia è il maggior importatore mondiale e per il quale sta diminuendo (con il crescere di installazioni di impianti di colata continua) la quota di ricircolo che si crea durante il ciclo di lavorazione siderurgica. Poichè questo fenomeno si sta evolvendo su scala mondiale,

potrebbe derivarne una forte tensione per i prezzi ed ancor più una carenza di disponibilità del rottame, che determinerebbero difficoltà nella loro utilizzazione.

Appare, pertanto, opportuno incoraggiare le possibilità di utilizzazione di altri materiali di carica, quali i preridotti, favorendo l'installazione di impianti in Italia, nonchè delle attrezzature di trasporto e di stoccaggio di tali materiali acquistati all'estero. A tale riguardo vanno stimolate forme di collaborazione con produttori esteri di preridotto, insediati in paesi con disponibilità di materie prime ed energia, tenuto conto del rilevante assorbimento di energia connesso al processo di preriduzione.

Per quanto riguarda l'esercizio dei forni fusori, dovrebbe pure essere sostenuto ogni accorgimento impiantistico atto a contenere i consumi specifici di energia, specie di quella elettrica; al riguardo esistono già sperimentazioni in atto, collegate al recupero del calore dei forni e dei fumi o per lo utilizzo di energia meno nobile per il preriscaldo dei materiali di carica.

Sempre nel reparto acciaieria, debbono essere incentivate le installazioni di attrezzature e l'adozione di nuove tecnologie atte a migliorare la qualità ed a consentire la produzione di nuovi tipi di acciaio e ad ottimizzare i processi produttivi, specie nel comparto degli acciai speciali più qualificati (impianti di elaborazione e fabbricazione sotto vuoto dell'acciaio, di trattamento sotto vuoto e sotto scoria elettrofusa, apparecchiature di controllo, di regolazione, di analisi, ecc.). Così pure devono essere incentivate l'adozione di impianti che consentano incrementi della produttività dei forni fusori (accoppiandoli a forni in cui vengono effettuate solo le operazioni di affinazione dell'acciaio già fuso) e, analogamente, le tecnologie che permettano di utilizzare ferroleghe meno costose, al posto di altre più qualificate e di più alto contenuto energetico.

Poichè i reparti interessati al ciclo di produzione della ghisa (ivi comprese le attività di stoccaggio e manipolazione dei minerali e dei carboni, e di preparazione dell'agglomerato e del coke) e di fabbricazione dell'acciaio risultano i più precari dal punto di vista ecologico, ne deriva la opportunità di sostenere interventi sugli impianti e le attrezzature, atti a migliorare l'assetto ecologico e le condizioni ambientali di lavoro.

2.3. Settore laminazione.

Nel comparto dei semilavorati (blumi, billette), il saldo commerciale italiano presenta un andamento leggermente negativo; un saldo pure negativo si verifica anche per i coils, per i quali però, con l'attuazione del programma di ristrutturazione prospettato per Bagnoli, la bilancia italiana diventerebbe attiva, pur dando per scontata un'ulteriore espansione dei consumi, in linea con quanto è previsto per l'area comunitaria.

Pur essendo difficile il raffronto fra capacità produttive e previsioni di fabbisogno di singoli prodotti laminati per la laminazione a caldo, si può ritenere che, per quanto riguarda i laminati lunghi, la potenzialità impiantistica siderurgica italiana è sufficiente a soddisfare i consumi interni, nonchè a consentire un saldo positivo della relativa bilancia commerciale, almeno sino a tutto il 1985.

Vanno tuttavia favoriti i programmi che servono a migliorare la competitività qualitativa ed economica dei prodotti laminati sia sul mercato nazionale che su quello estero, per contrastare l'offerta di analoghi prodotti provenienti da altri paesi, anche al di fuori dell'area comunitaria, evitando tuttavia uno spostamento rilevante delle capacità produttive verso una conversione intensiva e non graduale su profili oggi più competitivi.

Ciò vale soprattutto per le potenziali possibilità di conversione impiantistica, che potrebbero essere realizzate dai produttori di laminati mercantili e di tondo per cemento armato, al fine di entrare nel settore di mercato collegato ai profilati o alla vergella in acciaio speciale, uscendo dai settori nei quali andranno presumibilmente a collocarsi operatore di paesi emergenti.

Lo squilibrio che verrebbe a crearsi fra domanda ed offerta determinerebbe, non solo sul mercato italiano ma almeno su tutta l'area comunitaria, una pericolosa caduta sui prezzi che potrebbero collocarsi a livelli non remunerativi.

Particolarmente delicate si presentano poi le previsioni della domanda e dell'offerta per alcuni tipi di prodotti, per i quali in Italia e nell'area comunitaria sussiste, anche a causa dell'aumentata pressione siderurgica esercitata dai paesi terzi, una eccedenza di offerta sulla domanda (profili per cemento armato in acciaio comune e di qualità; laminati mercantili in acciaio comune e di qualità ed anche in acciai fini al carbonio; vergella in acciaio comune e di qualità).

Pertanto dovranno essere vagliati, con particolare attenzione, i presupposti di mercato, che giustifichino nuovi investimenti in questi settori produttivi.

2.4. Seconde lavorazioni.

Anche nel comparto delle seconde lavorazioni siderurgiche, sussistono situazioni con forte eccedenza di offerta sulla domanda (così, per i tubi e, in particolare, per quelli saldati), accanto ad insufficienze di capacità produttive (es. per i laminati piani rivestiti destinati a scomparire con la costruzione dell'impianto di Gioia Tauro).

In aggiunta a tali seconde lavorazioni sussistono, peraltro, fasi lavorative che, anche se eseguite all'interno o all'esterno dell'azienda siderurgica, servono comunque ad elevare il valore aggiunto e, quindi, il contenuto tecnologico del prodotto. La gamma di lavorazione è piuttosto estesa (trattamento termico; condizionamento superficiale; lavorazioni a freddo su barre e rotoli; stampaggio a caldo ed a freddo da semilavorati o da barre e rotoli; derivati vergella).

Appare, pertanto, opportuno includere i progetti di verticalizzazione produttiva, nell'ambito delle seconde lavorazioni siderurgiche, fra quelli che possono accedere ai provvedimenti previsti per fasi di ristrutturazione e riconversione.

2.5. Ricerca applicata.

Le iniziative di ricerca applicata all'attività siderurgica dovranno perseguire soprattutto due gruppi di obiettivi:

affinamento di tecnologie già adottate nonchè studio e messa a punto di tecnologie innovative da introdursi nel processo siderurgico per ridurre i consumi specifici di materie prime e di energia, per migliorare la produttività e la resa degli impianti ed elevare l'affidabilità dei prodotti;

ricerca ed applicazione di cicli di lavorazione per ottenere nuovi tipi di acciai, di più elevate caratteristiche oppure di prestazioni confrontabili a quelle di acciai contenenti più alti contenuti di leghe (materiali pregiati, quali nichel, molibdeno, cobalto, tungsteno, che debbono essere acquistati allo estero e per diversi dei quali, in caso di complicazioni nei rapporti internazionali, potrebbe anche verificarsi improvvisa carenza di disponibilità).

Migliori prodotti in acciaio determinano, a loro volta, nei settori utilizzatori, minor peso di materiale impiegato, ridotte esigenze di manutenzione e, spesso, più contenuti assorbimenti di energia.

Poichè la siderurgia italiana opera in concorrenza aperta sul mercato interno e su quelli esteri, le sue prospettive di competitività sono legate alla capacità di fornire alla clientela, al minor costo, i prodotti più idonei per ogni particolare impiego.

Questo sforzo di miglioramento delle prestazioni dei singoli tipi di acciaio interessa sia gli acciai utilizzati negli impieghi di massa sia quelli che trovano applicazione nelle apparecchiature ed applicazioni più sofisticate.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2877)

Deliberazione 9 marzo 1979. Approvazione del programma finalizzato per la meccanica strumentale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore, nonché l'art. 2 della legge 15 giugno 1978, n. 279;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale al paragrafo C.2 individua lo sviluppo tecnologico, organizzativo e commerciale della meccanica strumentale per l'industria manifatturiera quale settore da considerare ai fini della elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per la meccanica strumentale che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Considerato che, da tali pareri, emerge principalmente una linea di tendenza che, nell'attuale situazione del settore, richiede la finalizzazione delle azioni programmatiche al soddisfacimento delle esigenze dell'occupazione e dell'allargamento della base produttiva nel Mezzogiorno, anche mediante l'utilizzo della manovra della domanda pubblica, nonché al rafforzamento della capacità competitiva del settore, dando opportuno spazio all'attività di ricerca;

Vista la propria delibera adottata in data 21 dicembre 1978 recante direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per la meccanica strumentale, allegato al presente verbale, con le puntualizzazioni di cui appresso:

1) Nel rispetto dei principi e con i limiti territoriali fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, al settore della meccanica strumentale dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del fondo i progetti di ristrutturazione, di riconversione ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree, comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

2) Coerentemente con questo indirizzo, priorità specifica sarà accordata agli interventi miranti a costituire nel Mezzogiorno le seguenti condizioni necessarie allo sviluppo della meccanica strumentale: identificazione di flussi stabili di domanda, creazione di strutture per la formazione di progettisti e tecnici di meccanica strumentale, sviluppo di un mercato del lavoro comprendente le qualifiche richieste dalla meccanica strumentale, sviluppo di un sistema di interforniture specializzate nell'area della meccanica strumentale.

3) Fermi restando gli obiettivi e le priorità di cui ai punti 1) e 2), gli interventi del fondo di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in generale privilegieranno le iniziative capaci di accrescere le capacità operative e competitive dell'industria italiana attuate mediante forme di cooperazione tra imprese.

4) Al fine di sostenere lo sviluppo della meccanica strumentale nel Mezzogiorno, nell'ambito del CIPI saranno costituiti gruppi di lavoro con il compito di individuare:

le modalità per l'efficace gestione della domanda pubblica di meccanica strumentale in direzione di uno sviluppo della produzione nei territori suddetti;

i flussi di domanda di meccanica strumentale che sorgono all'interno di tali territori e la possibilità di soddisfarli attraverso produttori locali.

Al gruppo di lavoro partecipano anche rappresentanti delle regioni interessate, designati dalla commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970.

Sulla base dei risultati dei lavori dei gruppi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato proporrà, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al CIPI criteri per gestire i flussi di domanda individuati in modo da perseguire lo sviluppo della meccanica strumentale nei territori designati.

5) Per permettere la formazione di progettisti e di tecnici di meccanica strumentale nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la ricerca scientifica e tecnologica e con le regioni interessate, promuoverà, nell'ambito del progetto speciale per la ricerca scientifica, la creazione di un centro di ricerca consortile che avrà come compito l'effettuazione di ricerca di sviluppo e la formazione di ricercatori e progettisti di meccanica strumentale; il centro potrà essere suddiviso in sezioni nell'ambito dei territori suddetti.

6) Al fine di permettere il reperimento di lavoratori in possesso di attitudini adeguate alle lavorazioni di meccanica strumentale, particolarmente nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nell'ambito della riforma delle procedure e dell'organizzazione per il collocamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale terrà conto dell'esigenza di garantire l'individuazione e l'accertamento della professionalità dei lavoratori assunti.

7) Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominerà gruppi di lavoro con l'obiettivo di individuare gli strumenti più adatti per sviluppare la cooperazione tra imprese. In particolare, tali gruppi dovranno verificare:

per l'aspetto delle forniture, le possibilità di collocamento delle commesse indotte della meccanica strumentale e la crescita di fornitori specializzati, orientando questi sviluppi verso i territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

per la commercializzazione all'estero, le possibilità di facilitare la collaborazione tra imprese nelle funzioni di prospezione di mercati esteri, vendita, assistenza tecnica alla clientela, cooperazione con operatori stranieri.

Per il settore della ricerca, apposito gruppo di lavoro, da costituirsi d'intesa con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, verificherà le possibilità di collegamento tra le imprese e le istituzioni di ricerca, al fine di assicurare il massimo utilizzo di queste ultime e la finalizzazione e la diffusione industriale, nonchè le possibilità di promuovere iniziative per l'assistenza tecnica alle imprese, specie piccole e medie, e per la difesa della proprietà industriale, il reperimento di finanziamenti per la ricerca e per la costituzione di consorzi e società di ricerca.

Sulla base dei risultati dei lavori dei gruppi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato proporrà al CIPI le conseguenti iniziative da promuovere.

8) Al fine di intensificare l'attività di ricerca e sviluppo, il Ministro delle finanze assumerà le iniziative necessarie per rivedere l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in connessione all'esigenza emersa dal programma di consentire la deducibilità nell'esercizio delle spese per studi e ricerche o comunque un più rapido ammortamento di questi particolari costi ad utilizzazione pluriennale.

9) Poiché il ciclo congiunturale dei beni meccanici strumentali presenta punte più accentuate e depressioni più lunghe rispetto al resto dell'economia, e le punte di domanda generano importazioni e le lunghe fasi depressive inducono i produttori a sottodimensionarsi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con gli altri Ministri di settore, entro un anno dalla presente delibera, proporrà al CIPI l'adozione di strumenti operativi idonei alla manovra anticongiunturale degli investimenti in beni di meccanica strumentale, tenuto conto delle iniziative già attuate in altri Paesi europei.

10) Al fine di avvicinare gli strumenti per il finanziamento delle esportazioni a quelli istituiti nei maggiori Paesi esportatori di meccanica strumentale, il Ministro del commercio con l'estero valuterà l'opportunità di adeguare le linee di credito alle esigenze dei mercati dei Paesi a commercio di stato ed emergenti, riservando una parte del credito ai contratti di minore entità.

Si dovrà tener conto, inoltre, dell'esigenza di escludere l'utilizzo delle linee di credito per contratti che comportino contropartite in merce, oppure, ove ciò sia impossibile, negoziare la natura merceologica e l'entità massima delle contropartite ammesse, contestualmente alla definizione della linea di credito.

11) Per quanto concerne il comparto « Mezzi di sollevamento e trasporto » la destinazione della domanda pubblica individuata e la finalizzazione dei progetti di ristrutturazione e riconversione dovranno tener conto della situazione temporanea di insoddisfacente sfruttamento delle capacità produttive connesse alla crisi degli investimenti nei settori edilizio, portuale, siderurgico.

Pertanto, fuori dai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, obiettivo prioritario sarà il consolidamento delle competitività delle capacità esistenti, anche attraverso forme aggregative di imprese.

12) Nel comparto meccano-tessile i programmi di ristrutturazione e riconversione dovranno tendere alla tutela dell'occupazione attraverso il completamento della gamma di prodotti offerta dall'industria operante sul territorio nazionale e lo sviluppo delle produzioni di maggior pregio tecnologico; il miglioramento delle competitività dovrà essere perseguito attraverso la specializzazione delle imprese per linee di prodotti, riducendo le sovrapposizioni e puntando alla complementarietà dell'offerta.

13) Nel comportamento dei motori elettrici polifase di tipo unificato, il superamento dell'attuale situazione di crisi richiede sia una specializzazione delle produzioni sia una diversificazione delle stesse che consentano di ridurre il costo del prodotto, un più razionale utilizzo degli impianti e la loro destinazione a nuove lavorazioni a più elevato valore aggiunto. Nella fase di commercializzazione, la cooperazione fra costruttori dovrà assumere forme che tutelino gli interessi delle imprese minori e dovrà armonizzarsi con i provvedimenti adottati e da adottarsi in sede CEE per la salvaguardia del mercato comunitario nei confronti di importazioni a basso prezzo da Paesi terzi.

14) Ai fini delle provvidenze di cui alla legge n. 675/1977 sono incluse altresì le attività produttive relative a:

forni a combustione e apparecchi termici (voce 3.10.05 classificazione ISTAT);

apparecchi per prove materiali, ecc. (voce 3.10.31 classificazione ISTAT);

altri apparecchi di misura, controllo, regolazione (3.10.32 classificazione ISTAT),

nonché le produzioni di beni strumentali ricadenti nelle seguenti categorie:

carpenteria metallica (voce 3.10.03 classificazione ISTAT);

caldaie e serbatoi (voce 3.10.06 classificazione ISTAT);

macchine motrice non elettriche (voce 3.10.09 classificazione ISTAT);

trasmissioni e organi relativi (voce 3.10.10 classificazione ISTAT);

strumenti ottici (voce 3.10.28 classificazione ISTAT);

motori, generatori, trasformatori (voce 3.10.37 classificazione ISTAT);

altro materiale elettrico per industria (voce 3.10.39 classificazione ISTAT);

strumenti di misura elettrica (voce 3.10.40 classificazione ISTAT);

trattamenti superficiali ed elettrogalvanici metalli (voce 3.10.47 classificazione ISTAT);

lavorazioni meccaniche non altrimenti classificate (voce 3.10.61 classificazione ISTAT).

Il programma finalizzato relativo alla meccanica strumentale sarà integrato con riferimento alle attività produttive sopra menzionate.

Roma, addì 9 marzo 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(2878)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di crisi aziendale per la Società Alfatex ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza della condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Alfatex - Betatex - Gammatex - Deltatex di Bitti (Nuoro);

2) ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

3) S.p.a. AMF Harley-Davidson di Varese;

4) S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

5) S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove (Caserta);

6) S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

7) S.p.a. Roy Sky di Mori (Trento);

8) S.p.a. Vetreria milanese Lucchini e Perego, con sede e stabilimento in Corsico (Milano);

9) S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano);

10) ditta Ciesse di Bambini Girolamo, con sede in Bastia Umbra;

11) ditta Cisa - Cartotecnica industriale;

12) S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese;

13) S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di S. Chiodo di Morgnano (Latina);

14) S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

15) ditta Confezioni Baronet di Garrupo (Teramo);

16) I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo;

17) S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli;

18) S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco;

19) S.p.a. Cartiera torinese Torassa di Grugliasco (Torino);

20) S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera);

21) ditta Ovattificio Fontana di Carpanè Valstagna (Vicenza);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari, della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonché i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. Alfatex - Betatex - Gammatex - Deltatex di Bitti (Nuoro);

2) ditta O.M.S. - Officine meccaniche sud di Qualiano (Napoli);

3) S.p.a. AMF Harley-Davidson di Varese;

4) S.p.a. I.C.M. - Industria chimica del Mezzogiorno, stabilimento di Napoli;

5) ditta Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove (Caserta);

6) S.p.a. Vabco Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e stabilimento a Vimodrone (Milano);

7) S.p.a. Roy Sky di Mori (Trento);

8) S.p.a. Vetreria milanese Lucchini e Perego, con sede e stabilimento in Corsico (Milano);

9) S.p.a. Ankerfarm, con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano);

10) ditta Ciesse di Bambini Girolamo, con sede in Bastia Umbra;

11) ditta Cisa - Cartotecnica industriale;

12) S.p.a. Automobili Ferruccio Lamborghini di S. Agata Bolognese;

13) S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di S. Chiodo di Morgnano (Latina);

14) S.p.a. Metalsud, stabilimenti di Roma e Patrica (Frosinone);

15) ditta Confezioni Baronet di Garrupo (Teramo);

16) I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo;

17) S.p.a. Lavanderia tintoria partenopea, con sede e stabilimento in Napoli;

18) S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti a Genova-Fegino e Carasco;

19) S.p.a. Cartiera torinese Torassa di Grugliasco (Torino);

20) S.p.a. Cemater di Macchia di Ferrandina (Matera);

21) ditta Ovattificio Fontana di Carpanè Valstagna (Vicenza).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2901)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore berrettifici e cappellifici in provincia di Lucca e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore berrettifici e cappellifici nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore berrettifici e cappellifici operanti nella provincia di Lucca ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2902)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore cartario nel comune di Isola del Liri (Frosinone) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore cartario nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2903)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale per la Società Manifatture Giovanni Serio ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al programma di ristrutturazione aziendale predisposto dalle società:

1) S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari);
2) ditta Delta-Ti, con sede e stabilimento in Milano;
3) S.p.a. Ceip - Metallurgica del rame - Cavi elettrici di Isola delle Femmine (Palermo);
4) S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, Napoli;
5) ditta Agritalia di Rovigo;
6) S.p.a. Bonsignore & C., con sede in Pieve di Teco (Imperia);
7) impresa Abrusci Nicola, cantiere di Castellaneta (Taranto);
8) S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano);
9) S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze;
10) ditta Delva S.p.a. Produzione mobili, Pordenone;
11) S.a.s. A.R.I.M. - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Visto l'art. 21, commi primo, quinto e sesto, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativo al trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni per i lavoratori interessati da situazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

1) S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari);
2) ditta Delta-Ti, con sede e stabilimento in Milano;
3) S.p.a. Ceip - Metallurgica del rame - Cavi elettrici di Isola delle Femmine (Palermo);
4) S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, Napoli;
5) ditta Agritalia di Rovigo;
6) S.p.a. Bonsignore & C., con sede in Pieve di Teco (Imperia);
7) impresa Abrusci Nicola, cantiere di Castellaneta (Taranto);

8) S.p.a. Balzaretti Modigliani, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano);
9) S.p.a. Officine Galileo meccanotessile di Firenze;
10) ditta Delva S.p.a. Produzione mobili, Pordenone;
11) S.a.s. A.R.I.M. - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2904)

Deliberazione 22 febbraio 1979. Accertamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore termomeccanico operanti nel comune di Bassano del Grappa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore termomeccanico nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende del settore termomeccanico nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore termomeccanico operanti nel comune di Bassano del Grappa (Vicenza) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
MORLINO

(2905)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnica generale presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di zootecnica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2805)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2806)

Vacanza delle cattedre di composizione architettonica e di analisi matematica e geometria analitica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) composizione architettonica;
2) analisi matematica e geometria analitica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2807)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acetosa San Paolo » di Roma

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1815, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acetosa San Paolo » di Roma.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2407)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acqua Silva-Sorgente Orticaia » di Pracchia

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1814, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acqua Silva-Sorgente Orticaia » di Pracchia (Pistoia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 21 ottobre 1978, concernente « Dichiarazione di valore internazionale della zona umida denominata Valle Campotto e Bassarone, per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978, alla pag. 9288, dove è scritto: « ... per una superficie di Ha *1.624* circa. », leggasi: « ... per una superficie di Ha *1.363* circa. ».

(2915)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 23 marzo 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,95	839,95	839,90	839,95	840 —	839,90	840,05	839,95	839,95	839,95
Dollaro canadese	718,20	718,20	718 —	718,20	717,78	718,15	718 —	718,20	718,20	718,20
Marco germanico	450,50	450,50	450,25	450,50	450,62	450,45	450,49	450,50	450,50	450,50
Fiorino olandese	417,48	417,48	417,50	417,48	417,50	417,45	417,45	417,48	417,48	417,50
Franco belga	28,52	28,52	28,4950	28,52	28,50	28,50	28,52	28,52	28,52	28,50
Franco francese	195,73	195,73	195,69	195,73	195,75	195,70	195,68	195,73	195,73	195,75
Lira sterlina	1710,70	1710,70	1710,56	1710,70	1709,56	1710,65	1711,05	1710,70	1710,70	1710,70
Lira irlandese	—	—	1708 —	—	1709,56	—	1710,10	—	—	—
Corona danese	161,84	161,84	161,90	161,84	161,85	161,80	161,83	161,84	161,84	161,85
Corona norvegese	164,50	164,50	164,50	164,50	164,55	164,45	164,55	164,50	164,50	164,50
Corona svedese	192,24	192,24	192,30	192,24	192,28	192,20	192,26	192,24	192,24	192,25
Franco svizzero	497,64	497,64	497,75	497,64	497,85	497,60	497,59	497,64	497,64	497,65
Scellino austriaco	61,43	61,43	61,45	61,43	61,46	61,40	61,459	61,43	61,43	61,45
Escudo portoghese	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,45	17,50	17,50	17,50	17,50
Peseta spagnola	12,26	12,26	12,90	12,26	12,19	12,25	12,199	12,26	12,26	12,25
Yen giapponese	4,09	4,09	4,08	4,09	4,08	4,05	4,092	4,09	4,09	4,09

Media dei titoli del 23 marzo 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,800
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	81,525
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	78,375
» 6 % » » 1972-87	76,850
» 9 % » » 1975-90	83,950
» 9 % » » 1976-91	84,050
» 10 % » » 1977-92	87,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,850
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,775
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	—
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,550
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,925
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,050
» » » 10 % 1- 1-1981	96,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840 —
Dollaro canadese	718,10
Marco germanico	450,495
Fiorino olandese	417,465
Franco belga	28,52
Franco francese	195,705
Lira sterlina	1710,875
Lira irlandese	1710,20
Corona danese	161,835
Corona norvegese	164,525
Corona svedese	192,25
Franco svizzero	497,615
Scellino austriaco	61,444
Escudo portoghese	17,50
Peseta spagnola	12,229
Yen giapponese	4,091

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione di esami del terzo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507, che istituisce l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975, col quale è stato indetto il terzo concorso, per titoli, relativo alla formazione dell'albo anzi indicato;

Visto il decreto interministeriale n. 1628 del 26 settembre 1977, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice dei titoli del concorso di cui trattasi e che stabilisce in tre mesi dalla data del decreto il termine di ultimazione dei lavori;

Considerato che per motivi connessi con la procedura di perfezionamento del menzionato decreto il termine previsto è risultato insufficiente e che pertanto si rende necessaria una proroga per l'ultimazione dei lavori;

Decreta:

Il termine per l'ultimazione dei lavori del terzo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale è prorogato di mesi tre a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1977

Il Ministro dei lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 274

(2912)

Secondo elenco degli idonei al terzo concorso per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1978, col quale sono stati iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i candidati idonei al terzo concorso, per titoli, che hanno sollecitamente aderito alla richiesta delle certificazioni per l'accertamento dei requisiti, previste dall'art. 6 del bando di concorso;

Visti i verbali della commissione di esame;

Considerato che i seguenti candidati risultati idonei al terzo concorso hanno, successivamente al termine di richiesta, integrato la documentazione prevista dal citato art. 6: Abruzzini arch. Eugenio; Accasto arch. Giammario; Amendola arch. Maurizio; Appetecchia dott. Enrico; Bugatti arch. Luigi; Bruscherini arch. Irenea; Carbonara arch. Giovanni; Carli ing. arch. Andrea; Ceppi arch. Marisa; Cesaretti dott. Claudio Massimo; Chiaia arch. Augusto; Coltri ing. Carlo; Cortese arch. Geraldo; Costantino arch. Domenico; De Angelini arch. Anna; D'Elia ing. Beniamino; D'Elia arch. Luigi; D'Elia ing. Sergio; De Meo ing. Pasquale; Di Leo arch. Pietro; Ferretti arch. Antonio; Ferruzzi arch. Alberto; Filippetti arch. Franco; Floridi arch. Vincenzo; Guarini dott. Renato; Jogan arch. Igor; Manacorda arch. Giuseppe; Manenti dott. Giovanni; Marchi Guillaume ing. Oriano; Martincigh arch. Lucia; Matassi arch. Ennio; Maziotta dott. Claudio; Marcandino ing. Augusto; Messina arch. Giorgio; Messori arch. Paolo; Mioni arch. Alberto; Muda Onetti ing. Giovanni; Muratore arch. Giorgio; Occhiuzzi dott. Giuseppe; Pavia arch. Rosario Antonio; Pazzaglini arch Marcello; Rella arch. Paola; Sarti dott. Luciano; Sisi ing. Enrico; Stella arch. Emma; Torrieri ing. Vincenzo; Valli Ranieri arch. Filippo; Vernì dott. Giuseppe; Zaccagni arch. Loreto; Zanini arch. Giannino;

Ritenuto che debbano essere iscritti all'albo quei candidati per i quali sussistono i requisiti previsti dal ripetuto art. 6;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i seguenti candidati, idonei al terzo concorso:

Abruzzini arch. Eugenio;
Accasto arch. Giammario;
Amendola arch. Maurizio;
Appetecchia dott. Enrico (scienze politiche);
Bugatti arch. Luigi;
Bruscherini arch. Irenea;
Carbonara arch. Giovanni;
Carli ing. arch. Andrea;
Ceppi arch. Marisa;
Cesaretti dott. Claudio Massimo (scienze agrarie);
Chiaia arch. Augusto;
Coltri ing. Carlo;
Cortese arch. Geraldo;
Costantino arch. Domenico;
De Angelini arch. Anna;
D'Elia ing. Beniamino;
D'Elia arch. Luigi;
D'Elia ing. Sergio;
De Meo ing. Pasquale;
Di Leo arch. Pietro;
Ferretti arch. Antonio;
Ferruzzi arch. Alberto;
Filippetti arch. Franco;
Floridi arch. Vincenzo;
Guarini dott. Renato (scienze statistiche);
Jogan arch. Igor;
Manacorda arch. Giuseppe;
Manenti dott. Giovanni (scienze agrarie);
Marchi Guillaume ing. Oriano;
Martincigh arch. Lucia;
Matassi arch. Ennio;
Maziotta dott. Claudio (giurisprudenza);
Marcandino ing. Augusto;
Messina arch. Giorgio;
Messori arch. Paolo;
Mioni arch. Alberto;
Muda Onetti ing. Giovanni;
Muratore arch. Giorgio;
Occhiuzzi dott. Giuseppe (giurisprudenza);
Pavia arch. Rosario Antonio;
Pazzaglini arch. Marcello;
Rella arch. Paola;
Sarti dott. Luciano (geologia);
Sisi ing. Enrico;
Stella arch. Emma;
Torrieri ing. Vincenzo;
Valli Ranieri arch. Filippo;
Vernì dott. Giuseppe (giurisprudenza);
Zaccagni arch. Loreto;
Zanini arch. Giannino.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: STAMMATI

(2913)

Avviso di rettifica

Nel decreto di iscrizione degli idonei al terzo concorso, per titoli, nell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, nelle premesse, la prima riga, in luogo di: « Visto l'art. 2 della legge 2 aprile *1978*, n. 507 », deve leggersi: « Visto l'art. 2 della legge 2 aprile *1968*, n. 507 »; nel dispositivo il nominativo: « *Carrera* arch. Guido » deve intendersi: « *Carreras* arch. Guido ».

(2914)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di neuropsichiatria infantile idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di neuropsichiatria infantile in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di neuropsichiatria infantile presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici:

Paracchi Giuseppe, nato a Milano il 28 settembre 1939;

Thiella Silene, nata a Santorso il 4 gennaio 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2379)

Elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare lo art. 47 che prevede l'inclusione in appositi elenchi dei sanitari che prestino servizio di ruolo nella rispettiva e corrispondente qualifica e disciplina all'entrata in vigore della citata legge, a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici al fine di partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, così come modificati dalla citata legge;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il proprio diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal citato comma primo dell'art. 47;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo al 20 maggio 1975 nella corrispondente qualifica e disciplina presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici:

Ferro Vincenzo, nato a Frattamaggiore il 12 maggio 1939;

Pecorari Tomasina, nata a Rubiera il 5 febbraio 1924.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2380)

Modificazione all'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1978, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nel citato elenco, è stata erroneamente indicata la data di nascita del dott. Antonucci Sabino quale 27 novembre 1932 anziché 7 novembre 1938;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 1° febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 13 febbraio 1978, leggasi dott. Antonucci Sabino - nato il 7 novembre 1938 anziché il 27 novembre 1932.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2381)

Rettifica all'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1977, concernente l'elenco degli aiuti di cardiologia idonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che nella copia conforme inviata per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è stato erroneamente indicato l'art. 2 con la qualifica di «primario di cardiologia» anziché «aiuto di cardiologia»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco degli aiuti di cardiologia indonei ai sensi dello art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1978 leggasi all'art. 2 «aiuto» di cardiologia anziché «primario» di cardiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(2382)

OSPEDALI DI TRESIGALLO E COPPARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario medico;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Copparo (Ferrara).

(941/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della sezione di urologia aggregata alla prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(943/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corridonia (Macerata).

(944/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « EREMO DI LANZO » DI LANZO TORINESE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanzo Torinese (Torino).

(945/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(946/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(947/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria a tempo pieno (il cui termine per la presentazione delle domande deve intendersi ulteriormente riaperto, essendo stato già riaperto una prima volta precedentemente);

un posto di assistente di radiologia presso l'ospedale civile di Teramo (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per il posto di aiuto di pediatria e alle ore 12 del 3 maggio 1979 per il posto di assistente di radiologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(948/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «A. GALATEO» DI LECCE

Concorso ad un posto di primario tisiopneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario tisiopneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(937/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI BOVOLONE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Bovolone (Verona).

(938/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO E ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Palermo.

(939/S)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(922/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (sezione concorsi) dell'ente in Matera.

(932/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(935/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI MEDE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mede (Pavia).

(930/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(931/S)

OSPEDALE « S. CASA » DI LORETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(927/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'istituto « M. Accorimboni » di Trebbiantico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pesaro.

(933/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso a nove posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(934/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI SORA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(929/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giaveno (Torino).

(936/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(923/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(924/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(919/S)

SPEDALE CHIRURGICO «S. GIOVANNI DI DIO» DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(920/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-SESTRI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' *indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto* di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(921/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI CORATO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 *del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione* del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(925/S)

OSPEDALE «C. MAGATI» DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di primario ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ortopedico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(926/S)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(953/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena).

(954/S)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di assistente della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(955/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il centro ospedaliero di Borgo Trento, a:

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(956/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1978, n. **44**.

Norme per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Nell'ambito più generale della protezione e riqualificazione dei beni culturali ed ambientali della provincia, la presente legge si propone di salvaguardare, tutelare e riutilizzare socialmente gli insediamenti storici esistenti come supporto delle funzioni e modi di vita tradizionali, che formano un patrimonio culturale ed economico di primaria importanza della comunità trentina.

A questo fine gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti:

a) a promuovere la conoscenza, protezione, conservazione, riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropico-insediativa costituente eredità significativa della storia locale;

b) a rendere possibile la migliore fruizione degli insediamenti storici, in termini non solo di convenienza individuale ma anche di interesse collettivo, per contribuire ad un più soddisfacente equilibrio economico-sociale del territorio;

c) a ricuperare il patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua naturale destinazione, determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive ed i servizi sociali;

d) a favorire, anche attraverso idonei incentivi finanziari, il mantenimento delle funzioni tradizionali indebolite o minacciate, fra cui principalmente la residenza della popolazione originaria e delle categorie sociali più deboli.

Art. 2.

Caratteri

Agli effetti della presente legge, si considerano insediamenti storici tutti gli immobili, isolati o riuniti in complessi, dipendenti da funzioni tradizionali che possono essere tutelate e mantenute nel mondo moderno, o che possono essere sostituite da nuove funzioni coerenti con quelle originarie, o ancora che non possono essere mantenute né sostituite, ma meritano di essere ricordate attraverso la conservazione testuale dei manufatti.

Tali immobili sono caratterizzati sia dai loro valori intrinseci, sia dalla loro integrazione in una rete complessiva (formata dagli insediamenti residenziali e produttivi, permanenti e stagionali, dalle coltivazioni, dai pascoli, dai vasi irrigui e dalle strade) che nel territorio provinciale forma un sistema unitario da cui dipende ancora la mediazione fra natura ed insediamenti umani più recenti. Di conseguenza possono essere individuati — anche quando non sussistano i requisiti di cui all'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 — in base al rapporto caratteristico costituitosi nel corso della storia fra ambiente naturale ed ambiente umano.

Ai fini di una corretta e coordinata individuazione degli insediamenti storici nei piani generali di cui al successivo art. 4, la giunta provinciale fisserà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, i criteri generali per la loro identificazione, anche tracciando una casistica che, distinguendo tipi diversi di strutture insediative, possa essere di guida e di orientamento per i singoli comprensori.

Art. 3.

Classificazione

Gli insediamenti storici individuati ai sensi della presente legge si classificano in due categorie: insediamenti storici di tipo *A* ed insediamenti storici di tipo *B*.

Sono considerati insediamenti storici di tipo *A* il centro storico di Ala, di Arco, di Borgo Valsugana, di Mezzolombardo, di Pergine Valsugana, di Riva del Garda, di Rovereto e di Trento.

Sono considerati insediamenti storici di tipo *B* tutti quelli altri che, presentando i caratteri di cui al precedente art. 2, verranno individuati tramite il piano generale di cui al successivo art. 4.

Per la tutela degli insediamenti storici di tipo *A*, in ragione della loro complessità edilizia, viene predisposto, a livello di pianificazione generale, un piano apposito per ciascuno dei centri storici di cui al secondo comma.

Per la tutela degli insediamenti storici di tipo *B* viene predisposto per ciascun comprensorio un piano generale unico, concernente tutti gli insediamenti storici esistenti nel relativo territorio.

Art. 4.

Piano generale

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni comprensorio adotta un piano generale a tutela degli insediamenti storici.

Il piano deve contenere:

1) l'individuazione di tutto il sistema degli insediamenti storici esistenti nel rispettivo territorio, siano essi abitati permanenti o stagionali, aree di pertinenza coltivate o a pascolo, strade pedonali, mulattiere o carrabili minori, manufatti accessori come muri di sostegno, fontane, piccoli edifici isolati, canali irrigui o analoghe strutture;

2) le prescrizioni da osservare in tutti gli interventi che concernono, anche solo in parte, gli insediamenti storici individuati ai sensi del precedente punto 1);

a tal fine il piano deve:

a) individuare, previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti in ciascun insediamento storico, le categorie nelle quali essi possono essere raggruppati in base alle loro caratteristiche tipologiche;

b) definire, per ogni categoria così individuata, gli interventi necessari a raggiungere le finalità della presente legge, in particolare quelli indicati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1, nonchè le prescrizioni e le modalità da osservare nella loro esecuzione, in deroga, ove occorra, ai limiti stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

c) delimitare le aree in cui, per la particolare configurazione o destinazione dell'insediamento, o per la natura delle opere che si rendono necessarie, si deve procedere alla formazione di piani per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa, ovvero si renda indispensabile la formazione di comparti edificatori, precisando in un caso e nell'altro quale deve essere l'estensione minima di ciascuno;

d) individuare le aree e gli edifici destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico, precisando la scala di insediamento a cui sono riferiti (quartiere, frazione, comune, ecc.);

3) le linee sommarie della disciplina complessiva del territorio, per la sua necessaria armonizzazione con le misure previste per la salvaguardia e la rivitalizzazione degli insediamenti storici; tali linee potranno tradursi sia in prescrizioni immediatamente vincolanti per le aree e le zone contigue a quelle occupate da strutture insediative di valore storico, sia in criteri orientativi generali sulla cui base dovranno essere rettificate, entro termini prestabiliti, le scelte relative alla localizzazione e dimensione della residenza e di ogni altro impianto o servizio.

Art. 5.

Disciplina degli insediamenti storici

Nel regolare le materie di cui al precedente articolo, il piano generale, tenuto conto della formazione e delle funzioni originarie degli insediamenti storici, promuoverà il loro ricupero nel quadro complessivo di tutti gli insediamenti esistenti, e ne indicherà le funzioni ammissibili.

Il piano dovrà contenere norme adatte:

a) a tutelare la consistenza fisica degli insediamenti, la popolazione originaria che vi risiede, le attività produttive e le abitudini tradizionali;

b) a ripristinare l'integrità degli insediamenti alterati e compromessi, eliminando le modificazioni ed i modi d'uso estranei al loro organismo;

c) ad assicurare condizioni idonee di stabilità, di igienicità e di efficienza funzionale.

Le aree risultanti dalle demolizioni debbono restare inedificate ogni qualvolta, nella struttura del disegno originario dell'insediamento, rappresentavano spazi liberi; in caso contrario devono essere utilizzate in via prioritaria per i servizi pubblici di zona e per il soddisfacimento degli standards urbanistici di cui all'art. 1 della legge provinciale 3 agosto 1970, n. 11, ed in modo comunque da non alterare le caratteristiche morfologiche e strutturali dell'insediamento.

Art. 6.

Elementi del piano

Il piano generale di cui all'art. 4 è costituito da:

1) le rappresentazioni grafiche in scala adeguata, necessarie ad individuare gli immobili e le zone di cui all'art. 2;

2) le norme relative all'attuazione del piano, in relazione a tutte le materie indicate nell'art. 4;

3) la relazione illustrativa che indichi i criteri adottati nella individuazione degli insediamenti storici e nella loro regolamentazione ed insieme suggerisca, sulla base delle opportune analisi economiche, sociologiche, demografiche e storico-artistiche, i criteri operativi attraverso i quali pervenire ad una adeguata funzionalizzazione degli insediamenti predetti, al fine di valorizzarne e potenziarne le risorse intrinseche.

Art. 7.

Procedimento

Il piano generale di cui all'art. 4 è adottato dall'assemblea del comprensorio unitamente e come parte integrante del piano comprensoriale di cui agli articoli 3 e seguenti della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

Ove il piano comprensoriale non sia stato ancora predisposto, il piano di cui all'art. 4 è adottato quale stralcio anticipato di esso. Gli effetti sono anche in questo caso quelli del piano comprensoriale, previsti dall'art. 5 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53.

Nei comprensori in cui ricadono insediamenti storici di tipo *A*, il piano previsto dall'art. 4 risulta da altrettanti piani quanti sono tali insediamenti, nonché da un altro piano concernente unitariamente tutti gli insediamenti di tipo *B*.

I piani per gli insediamenti storici di tipo *A* sono adottati su proposta del competente consiglio comunale. In sede di adozione l'assemblea del comprensorio potrà discostarsi dalla proposta solo ove ravvisi la necessità di un diverso collegamento tra la disciplina prevista per il centro storico e quella urbanistica generale relativa al territorio circostante, ovvero quando, anche sulla base dei criteri generali deliberati dalla giunta provinciale, occorra dettare norme comuni per armonizzare all'interno di uno stesso comprensorio gli interventi relativi alle diverse categorie di strutture insediative.

Ai fini della formazione del piano degli insediamenti storici, ferme restando le altre forme di partecipazione previste dagli statuti dei singoli comprensori, i comuni che abbiano nel loro ambito insediamenti di tipo *B* possono far pervenire al comprensorio proposte concernenti le linee fondamentali del piano, con particolare riguardo ai contenuti previsti dal n. 2) dell'art. 4, in relazione agli scopi indicati alla lettera *c*) dell'art. 1. Tale facoltà può esplicarsi inizialmente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni qualvolta i comuni ritengano di dover collaborare alla migliore formazione del piano degli insediamenti storici.

L'adozione del piano ha luogo previo parere della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4-*bis* della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, ed all'uopo integrata da due esperti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, nominati dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore competente. Tali esperti sono i medesimi presso tutti i comprensori della provincia. All'atto della loro nomina, sono designati altresì due supplenti, che intervengono alle riunioni delle commissioni in caso di assenza od impedimento dei membri effettivi.

Sui piani relativi agli insediamenti storici di tipo *A* la commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio è tenuta ad esprimere il parere di competenza prima che il consiglio comunale interessato approvi la propria proposta, semprechè l'insediamento cui il piano si riferisce risulti compreso, anche solo in parte, nei territori o tra i beni soggetti alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni. In caso contrario il parere è espresso al comprensorio prima dell'adozione del piano, ferma restando per i comuni interessati la facoltà di chiedere ugualmente alla commissione un parere di carattere preliminare, ai fini della formulazione definitiva della propria proposta al comprensorio.

Una volta adottato, il piano è depositato a libera visione del pubblico e infine approvato nelle forme e con il procedimento previsto dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53; sul piano è sentito altresì il parere della commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici di cui al successivo art. 11; esso sostituisce, per quanto concerne le previsioni relative a tali insediamenti, il parere della commissione provinciale per la tutela del paesaggio, richiesto dall'art. 8 della legge provinciale sopra citata.

Il parere della commissione urbanistica provinciale è richiesto solo quando la commissione di cui all'art. 11 o la giunta provinciale ritengano che i contenuti del piano degli insediamenti storici previsti dal n. 3) dell'art. 4 comportino sostanziali innovazioni rispetto alla disciplina territoriale in atto.

Art. 8.
Attuazione del piano generale

L'attuazione delle prescrizioni contenute nel piano generale di cui all'art. 4, avviene, anche nel caso in cui esso sia adottato quale stralcio anticipato del piano comprensoriale, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come saranno disciplinati dalla legge provinciale.

Nelle aree che il piano generale abbia delimitato prevedendo per esse la formazione di un piano per la realizzazione di programmi pubblici di edilizia abitativa, nessun intervento al di fuori di quelli previsti dai successivi articoli 21 e 22, potrà essere consentito, sino a quando tale piano non è approvato.

Per la formazione, adozione, approvazione ed esecuzione dei piani di cui al precedente comma — che possono essere previsti anche nei comuni dotati dei piani di cui ai capi I e II del titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 — nonché per gli effetti che ad essi si ricollegano, valgono le norme che specificamente li concernono. con le integrazioni di cui ai commi seguenti.

In tali piani deve essere incluso il rilievo ed il progetto dei singoli edifici, con particolare riguardo alla destinazione ad edilizia abitativa e ad attività terziarie.

Il rilievo ed il progetto devono riguardare tutti i piani dell'edificio ed abbracciare l'intera area su cui esso insiste.

Sui piani a fini speciali di cui al secondo comma deve essere sentito, prima della loro adozione, il parere della commissione comprensoriale per la tutela del paesaggio, integrata nei modi previsti dal sesto comma dell'art. 7. Per la loro approvazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici di cui al successivo art. 11; tale parere sostituisce quelli della commissione provinciale per la tutela del paesaggio e della commissione urbanistica provinciale, laddove richiesti.

In sede di approvazione dei piani suddetti possono essere apportate altresì tutte quelle modifiche che si rendono necessarie per la migliore tutela e conservazione degli insediamenti storici.

Art. 9.
Comparti edificatori

Ove il piano generale preveda la formazione di comparti edificatori, il sindaco può invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, agli interventi necessari ai fini di cui all'art. 1 della presente legge, nel rispetto delle speciali prescrizioni già contenute nel piano generale o loro notificate unitamente all'invito. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici costituenti il comparto.

In caso di risposta positiva da parte dei proprietari, essi debbono proporre al comune, entro lo stesso termine indicato nel precedente comma, un piano esecutivo riguardante l'intero comparto, comprensivo dei rilievi e progetti relativi agli interventi proposti su ciascuno degli edifici facenti parte del comparto medesimo, nonché di uno schema di convenzione nel quale siano fissati i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi. Se i proprietari non aderiscono, il piano è compilato d'ufficio.

Il piano, con le eventuali modificazioni che siano apparse necessarie ai fini di cui all'art. 1, è approvato dal consiglio comunale previo parere favorevole della commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici di cui al successivo art. 11; deve essere quindi notificato ai proprietari interessati per la stipula della convenzione e per la esecuzione dei lavori entro il termine stabilito; si osservano in tale ipotesi le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

In caso di risposta negativa da parte dei proprietari, nonché nel caso in cui essi non provvedano all'esecuzione dei lavori nel termine stabilito, il comune procede all'espropriazione dei rispettivi beni, secondo le norme di cui al primo comma del successivo art. 12.

Si applicano per l'attività dei comparti edificatori previsti dal presente articolo, nonché per l'eventuale assegnazione dei beni espropriati, le altre disposizioni di cui all'art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nelle aree in cui il piano generale prevede la formazione di comparti, nessun intervento al di fuori di quelli previsti dai successivi articoli 21 e 22 potrà essere consentito sino a quando il piano esecutivo di cui al secondo comma non è approvato.

Art. 10.
Assorbimento di autorizzazioni

Per i lavori che si debbono eseguire nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della presente legge, l'approvazione dei piani a fini speciali, nonché dei piani esecutivi di comparto previsti dal precedente art. 9 tiene luogo delle autorizzazioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.
Commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici

E' istituita, con sede presso gli uffici della giunta provinciale, la commissione provinciale per la tutela degli insediamenti storici.

Spetta alla commissione:

1) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

2) assistere tecnicamente i comprensori ed i comuni nello studio dei piani e degli interventi per la tutela e la salvaguardia degli insediamenti storici;

3) proporre alla giunta provinciale tutte le misure e le iniziative necessarie per la formazione, selezione ed aggiornamento del personale degli enti pubblici da impiegare negli interventi previsti a tutela degli insediamenti storici;

4) svolgere ogni altro compito che le sia affidato dalla legge.

La commissione è così composta:

1. dall'assessore competente, o suo delegato, che la presiede;

2.3.4. da un funzionario amministrativo e da due funzionari tecnici dell'assessorato cui compete la materia dell'urbanistica;

5.6. da due funzionari tecnici dell'assessorato cui compete la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico e popolare;

7.8.9.10. da quattro esperti scelti da terne proposte dagli ordini degli ingegneri, degli architetti e dei collegi provinciali dei geometri e periti tecnici industriali;

11 da un cultore di storia, usi e costumi del Trentino;

12. dal capo dell'ufficio tecnico dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa, o suo sostituto.

La commissione assegna le funzioni di vicepresidente ad uno dei propri membri. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della provincia.

La nomina dei componenti la commissione è conferita con provvedimento della giunta provinciale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione è convocata dal presidente di propria iniziativa o su richiesta del presidente della giunta provinciale o di almeno tre componenti la commissione stessa.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono valide quando siano adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per l'esame dei piani generali in cui all'art. 4 dovranno essere invitati, di volta in volta, i presidenti dei comprensori e, nel caso di insediamenti storici di tipo *A*, anche i sindaci interessati, i quali potranno essere accompagnati da tecnici di loro fiducia.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 12.

Espropriazione

Qualora i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici ai sensi della presente legge non provvedano nel termine fissato all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel piano generale ed inclusi nel programma pluriennale di attuazione, il comune può procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici relativi, con l'osservanza delle norme contenute nella legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni. L'esproprio è sempre possibile, anche al di fuori delle previsioni del programma pluriennale di attuazione quando secondo il piano generale o secondo i relativi piani a fini speciali, occorra procedere a demolizioni ed i proprietari, benchè *intimati* nelle forme previste dall'art. 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non vi abbiano provveduto nel termine fissato.

Possono conseguire altresì l'espropriazione per pubblica utilità dei beni in questione anche i proprietari di almeno il 60 per cento in termini volumetrici di un edificio facente parte di un insediamento storico, i quali intendano effettuare con i benefici della presente legge interventi di risanamento, ristrutturazione e restauro consentiti o addirittura richiesti dal piano generale, qualora l'esecuzione di lavori debba, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio ed i proprietari di queste non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

A tal fine il sindaco, accertata in linea tecnica l'esistenza delle ragioni che giustificano l'intervento unitario e riconosciuta la congruità dei relativi progetti, inviterà, su richiesta degli interessati, i restanti proprietari ad associarsi all'iniziativa di quelli entro un termine stabilito. L'invito deve essere loro notificato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di mancata presentazione al comune entro il termine fissato, della domanda di concessione edilizia per i lavori inclusi nei progetti, si intenderà che essi non abbiano aderito all'esecuzione dei lavori.

Qualora nelle parti residue di cui al secondo comma sia possibile realizzare unità abitative funzionali autonome, la relativa facoltà di espropriazione è concessa in via prioritaria all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. A tal fine, i proprietari che vogliono conseguire l'esproprio debbono comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il loro intendimento all'Istituto, il quale entro sessanta giorni potrà deliberare di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori.

Ove per l'esecuzione dei lavori o di opere previste dai piani di cui alla presente legge sia necessario poter disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle su cui tali lavori od opere debbono eseguirsi, il presidente della giunta provinciale, su richiesta del comune o anche dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 50 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Finanziamento provinciale

Al fine di favorire e di incrementare gli interventi previsti dalla presente legge, la giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva un piano finanziario di intervento a tutela degli insediamenti storici della provincia per l'anno successivo.

Tale piano prevede:

a) il finanziamento dei comprensori, nonché di quei comuni il cui centro storico sia stato classificato tra gli insediamenti storici di tipo *A*, che abbiano deliberato di affidare al proprio ufficio tecnico, in collaborazione con liberi professionisti, la predisposizione del piano generale di cui all'art. 4 e dei relativi piani di attuazione, nonché di controllare l'esecuzione degli interventi e di adempiere a quant'altro è necessario per una corretta e sollecita applicazione della presente legge;

b) il finanziamento di iniziative dirette alla formazione, selezione ed aggiornamento del personale da impiegare negli uffici tecnici di cui alla precedente lettera *a*), nonché dei tecnici liberi professionisti incaricati o da incaricare della progettazione dei piani;

c) il finanziamento dei progetti e dei lavori per gli interventi urgenti richiesti dai comprensori o dai comuni interessati o deliberati dalla giunta provinciale a sensi del successivo art. 21;

d) la concessione a favore dei comuni, di:

finanziamenti a totale copertura delle spese per:

1) l'acquisto di immobili situati nell'ambito degli insediamenti storici, da destinare a sede di servizi pubblici;

2) il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica o destinati ad usi collettivi;

3) l'esproprio delle aree e degli edifici previsto dal primo comma dell'art. 12;

contributi in conto capitale, fino al 70 per cento della spesa per:

4) l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano;

e) la concessione di contributi in conto capitale a favore di proprietari o possessori, per il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali che costituiscono, singolarmente o nell'insieme, memoria della tradizione insediativa locale;

f) l'assegnazione ai comprensori di somme da utilizzare per:

la concessione dei contributi previsti dall'art. 14;

il finanziamento degli interventi deliberati dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa a sensi dell'art. 12 o di quelli al medesimo affidati a sensi del terzultimo comma dell'art. 14;

la concessione dei contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del presente articolo.

Ai fini della predisposizione del piano finanziario annuale, la giunta provinciale formula una proposta, articolata per comprensori indicante i criteri generali seguiti.

La proposta di piano è trasmessa ai comprensori le cui giunte entro sessanta giorni possono formulare controproposte motivate.

Successivamente la giunta provinciale approva in via definitiva il piano entro la data prevista dal primo comma del presente articolo.

I contributi di cui alla lettera *d*) possono essere concessi solo dopo l'approvazione del piano generale di cui all'art. 4; i finanziamenti previsti ai numeri 1) e 2) della medesima lettera *d*) possono essere concessi anche prima, sempreché i comprensori abbiano già individuato con formale deliberazione gli insediamenti storici esistenti nel proprio territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal successivo art. 22.

I contributi di cui alla lettera *e*) potranno essere concessi solo a proprietari o possessori che risultino residenti nel comune in cui è ubicato l'immobile, e non potranno superare il 70 per cento della spesa tecnicamente ammissibile. I contributi predetti saranno concessi anche prima del piano generale di cui all'art. 14, purché in presenza del piano comprensoriale, anche se solamente adottato.

In relazione al piano annuale, la giunta provinciale assegna a ciascun comprensorio le somme da utilizzare a sensi della precedente lettera *f*). L'erogazione delle relative somme è disposta mediante versamento alla tesoreria di ciascun comprensorio in via anticipata ed in relazione al fabbisogno di cassa di ciascuno di essi. A tal fine, i comprensori invieranno periodicamente all'assessorato competente i dati relativi al detto fabbisogno suddiviso per capitoli di spesa.

Gli altri contributi e finanziamenti previsti dal presente articolo sono concessi rispettivamente assegnati, dalla giunta provinciale su domanda degli interessati. Con delibera della giunta sono stabiliti i termini, le modalità e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità di erogazione anche in via anticipata, delle relative somme.

Le somme erogate e non utilizzate per i fini di cui alla presente legge debbono essere restituite alla provincia.

Per i comprensori che non abbiano ancora costituito i propri organi, l'utilizzo delle somme di cui alla lettera *f*), nonché di quelle previste dall'art. 24, sarà temporaneamente disposto direttamente dalla giunta provinciale.

Dalla data di entrata in vigore dei piani generali di cui all'art. 4, le agevolazioni finanziarie per il risanamento organico di abitazioni singole, previste dalla legislazione provinciale per l'edilizia agevolata, non possono essere accordate per interventi da attuarsi nell'ambito dei piani medesimi.

Art. 14.

Interventi finanziari dei comprensori

Per l'esecuzione di opere di risanamento, ristrutturazione, restauro o ricostruzione, anche parziale, di edifici, consentita o richiesta in relazione ai piani di cui alla presente legge, i comprensori possono intervenire:

1) a favore dei proprietari di abitazioni, occupate dagli stessi, purché siano sprovvisti di altra abitazione idonea e usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore alla metà del limite massimo stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata:

a) con la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa tecnicamente ammissibile;

b) con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di anni venticinque, sui mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a)*, determinati in misura occorrente, affinchè a carico del mutuario gravi un onere pari al 2,50 per cento oltre il rimborso del capitale;

2) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, occupate dagli stessi o da nuclei familiari formati da figli del proprietario stesso o dai genitori del medesimo o da quelli del suo coniuge, purchè sia il proprietario che i detti soggetti siano sprovvisti di altra abitazione idonea ed usufruiscano di un reddito annuo complessivo non superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata:

a) con la concessione di contributi nella misura del 50 per cento della spesa tecnicamente ammissibile;

b) con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di anni 25, sui mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a)*, determinati in misura occorrente, affinchè a carico del mutuatario gravi un onere pari all'8 per cento oltre il rimborso del capitale;

3) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, anche se provvisti di altra abitazione, o anche se usufruiscano di un reddito annuo complessivo superiore al limite stabilito dalla legislazione provinciale per accedere ai benefici previsti per l'edilizia agevolata, purchè si impegnino a cedere le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, anche parzialmente, a soggetti che abbiano i requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nella provincia di Trento per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica e che corrispondono canoni in locazione non superiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni medesime:

a) con la concessione di contributi nella misura del 30 per cento della spesa tecnicamente ammissibile;

b) con la concessione di contributi annuali per la durata massima di venticinque anni nella misura corrispondente al costo annuo globale dei mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito per importo non superiore alla parte di spesa non coperta dal contributo di cui alla precedente lettera *a)*.

I contributi predetti posso essere concessi, alle medesime condizioni anche:

ai comuni, per l'esecuzione delle opere relative agli edifici eventualmente espropriati ai sensi del primo comma dell'art. 12;

ai proprietari che abbiano chiesto ed ottenuto l'espropriazione delle parti residue dell'edificio, a sensi del secondo comma dell'art. 12, ed ove nelle medesime parti residue siano tecnicamente realizzabili unità abitative funzionali autonome;

4) a favore dei proprietari di edifici comprendenti una o più abitazioni, che non intendano assumere gli impegni di cui al precedente n. 3):

con la concessione di contributi annuali, per la durata massima di anni venticinque, sui mutui che gli interessati intendano contrarre con istituti di credito per un importo non superiore alla spesa ammessa, determinati in misura occorrente, affinchè a carico del mutuatario gravi un onere pari al 9,50 per cento oltre il rimborso del capitale.

Previa intesa col comprensorio, il comune può affidare l'esecuzione delle opere relative alle aree ed agli edifici eventualmente espropriati, di cui al primo comma dell'art. 12 all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa. In tal caso, saranno dal comprensorio assegnati all'Istituto i finanziamenti occorrenti.

Gli interventi di cui al presente articolo possono considerare anche pertinenze o parti residue degli edifici, non destinate ad uso di abitazione, semprechè gli interventi medesimi si rendano opportuni o necessari per ragioni strutturali o di convenienza economica. Possono altresì considerare le parti dell'edificio eventualmente espropriate ai sensi del secondo comma dell'art. 12.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni con gli Istituti di credito per determinare le condizioni e le modalità relative alla concessione ed erogazione dei mutui di cui al presente articolo.

Art. 15.

Domande di contributo

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art. 14 dovranno essere presentate ai comprensori corredate dal progetto esecutivo delle opere da effettuare, nonchè dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

L'erogazione dei contributi in conto capitale può essere disposta per il 50 per cento ad avvenuto inizio dei lavori e per la rimanente parte ad ultimazione dei lavori stessi, dietro accertamento da effettuarsi da parte degli uffici del comprensorio.

L'erogazione dei contributi annuali su mutuo sarà disposta ad avvenuta esecuzione delle opere, e su presentazione di copia del contratto di mutuo e del piano di ammortamento. Essa avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo. Le rate annuali del contributo saranno corrisposte direttamente all'Istituto mutuante.

A garanzia del rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 14, i benefici degli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo medesimo dovranno, prima dell'erogazione dei contributi, stipulare con il comprensorio apposita convenzione — da annotare a cura del comprensorio stesso nel libro fondiario — nella quale saranno indicate:

a) le categorie di soggetti ai quali le abitazioni possono essere cedute in locazione;

b) la misura massima dei canoni di locazione da applicare alle abitazioni medesime;

c) le limitazioni e gli obblighi di cui al n. 3) dell'art. 14 e all'art. 17;

d) le sanzioni a carico del beneficiario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

Art. 16.

Diritto di priorità dei proprietari espropriati

Ai fini della presente legge, le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, nell'ambito delle parti eventualmente espropriate ai sensi dell'art. 12 ovvero nell'ambito dei piani di cui al titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, dovranno con preferenza essere cedute in locazione a coloro che le occupavano precedentemente a qualsiasi titolo.

Qualora tali soggetti si trovino in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione in vigore nella provincia di Trento per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, i canoni di locazione non dovranno essere superiori a quelli stabiliti a sensi delle disposizioni predette.

Art. 17.

Divieto di alienazione - Durata delle limitazioni

Le abitazioni risanate, ristrutturate, restaurate o ricostruite, anche parzialmente, con i contributi previsti ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 14, non possono essere alienate ad alcun titolo per un periodo di quindici anni dalla data di concessione del contributo.

Decorso il periodo di quindici anni, il proprietario può alienare l'alloggio. In tal caso deve darne comunicazione all'I.T.E.A. ed al comune, i quali potranno esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello all'uopo stabilito dall'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, secondo i criteri previsti dall'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, successive modificazioni, aumento del 20 per cento e ridotto delle somme a qualsiasi titolo erogate dalla provincia fino al momento della stipula del contratto nonchè, qualora

l'I.T.E.A. o il comune subentrino nel mutuo, delle somme ancora da versare per l'ammortamento dello stesso. In tale ultimo caso le rate annuali del contributo continueranno ad essere corrisposte all'Istituto mutuante.

Le abitazioni acquistate dovranno dai nuovi proprietari essere cedute in locazione a soggetti che si trovino in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nella provincia di Trento, per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, dietro corresponsione di canoni di locazione non superiori a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni medesime.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende anche ai proprietari delle abitazioni che abbiano beneficiato degli interventi finanziari di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 14, qualora per qualsiasi motivo venga a cessare l'occupazione degli alloggi da parte del proprietario medesimo o degli altri aventi diritto.

Le limitazioni contenute nei precedenti commi, nonchè l'impegno previsto al n. 3) dell'art. 14, cessano dopo venticinque anni decorrenti dalla erogazione della prima rata annuale di contributo. Le stesse cessano altresì in caso di vendita coattiva, salvo che l'esecuzione forzosa riguardi immobili che hanno beneficiato degli interventi finanzari di cui al n. 3) dell'art. 14, nel qual caso, ove il nuovo proprietario subentri nel mutuo, continueranno ad essere corrisposte all'Istituto mutuante le rate annuali del contributo.

Gli edifici restaurati o ristrutturati con i benefici di cui alla lettera *e)* dell'art. 13, non possono essere alienati ad alcun titolo per un periodo di venticinque anni dalla data di concessione del contributo. A garanzia del rispetto di tale divieto, i beneficiari dovranno, prima dell'erogazione del contributo, stipulare con l'ente concedente apposita convenzione da annotare a cura del medesimo nel libro fondiario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di immobili trasferiti per successione ereditaria salvo la facoltà del nuovo proprietario di utilizzare direttamente l'alloggio qualora sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dai numeri 1) e 2) dell'art. 14. Qualora l'erede succeda nel mutuo le rate annuali del contributo continueranno ad essere corrisposte all'Istituto mutuante.

Art. 18.

Accertamento dei requisiti e sanzioni

L'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione provinciale per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, della cessione in locazione contemplata dagli articoli 14, n. 3), e 17, nonchè dalla determinazione del canone di cui all'art. 16, secondo comma, viene effettuata dalla commissione prevista dall'art. 12 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, alla quale i soggetti interessati dovranno trasmettere le indicazioni o documentazioni necessarie.

L'inosservanza delle condizioni stabilite negli articoli 14 e 17 determina la decadenza dal diritto dei contributi; essa è dichiarata dall'ente che ha concesso il finanziamento e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire le quote dei contributi eventualmente erogati.

Art. 19.

Programmi di intervento dell'I.T.E.A.

Ai fini della presente legge, i programmi di intervento di competenza dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa a sensi della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, possono considerare anche la realizzazione di progetti di costruzioni da destinare ad alloggi o ad attività di parcheggio in attesa del riutilizzo degli edifici ricadenti negli insediamenti storici, oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.

I relativi alloggi e locali saranno assegnati in locazione direttamente dall'I.T.E.A. a coloro che a qualsiasi titolo occupavano edifici espropriati a norma della presente legge, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di riutilizzo. Per quanto attiene i canoni di locazione, si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 16.

Le costruzioni destinate ad alloggi e ad attività di parcheggio, dovranno essere localizzate nell'ambito dei piani a fini speciali previsti dagli articoli 4 e seguenti dalla legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, anche se si tratti di comuni dotati dei piani di cui alla legge provinciale 21 agosto 1974, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dal capo II del titolo II della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ovvero nell'ambito di edifici acquistati ed eventualmente ristrutturati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32, e dell'art. 17 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24.

Tutti gli alloggi realizzati dall'I.T.E.A. in applicazione delle norme della presente legge, saranno assegnati esclusivamente in locazione semplice.

Art. 20.

Agevolazioni per utilizzi non residenziali

Nella concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi provinciali, emanate o da emanare, concernenti provvidenze a favore dell'agriturismo ovvero delle imprese commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche, è data la preferenza ai soggetti ed alle imprese che, in relazione ai piani generali di cui all'art. 4, provvedano all'esecuzione di opere di risanamento, ristrutturazione, restauro o ricostruzione anche parziale, dei locali o degli edifici destinati all'esercizio delle relative attività economiche.

Relativamente agli immobili tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, a qualsiasi uso adibiti, per la conservazione ed il restauro di elementi strutturali, architettonici o decorativi di particolare interesse restano salve le provvidenze previste dall'art. 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55. Qualora le opere o i lavori non rivestano tale peculiare carattere, saranno comunque ammissibili ai benifici previsti dalla presente legge, anche prescindendo dall'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

Art. 21.

Interventi urgenti

Qualora, anche precedentemente all'approvazione del piano generale di cui all'art. 4, occorra intervenire in via d'urgenza su edifici o altre strutture individuate come insediamenti storici per impedire la loro compromissione o il verificarsi di danni altrimeiti difficilmente riparabili, e qualora i proprietari, benché intimati nelle forme previste dall'art. 20 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non abbiano provveduto nel termine fissato, il comune può richiedere alla giunta provinciale di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti di edifici a destinazione residenziale, dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa.

La giunta provinciale delibera, ove occorra, la espropriazione del bene e contestualmente l'esecuzione delle opere.

Art. 22.

Norme di salvaguardia

Sino a quando non è approvato il piano generale di cui al precedente art. 4 e in assenza del piano comprensoriale, nell'ambito degli insediamenti storici le aree libere sono inedificabili e su quelle edificate sono consentite oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria soltanto opere di restauro e risanamento conservativo, senza alterazioni di volumi.

A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comprensori debbono procedere, con formale deliberazione, ad una prima sommaria individuazione degli insediamenti storici esistenti nel proprio territorio, attenendosi ai princìpi ed ai criteri di cui al precedente art. 2 e tenendo altresì conto degli insediamenti già delimitati eventualmente come agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale da parte dei comuni in sede di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

In attesa dell'individuazione di cui al comma precedente valgono ai fini della presente legge, le delimitazioni compiute dai comuni nei piani e nei programmi nel medesimo richiamati.

L'individuazione degli insediamenti storici effettuata ai sensi dei precedenti commi ha carattere provvisorio e può essere rettificata in sede di adozione di piano generale di cui all'art. 4.

Art. 23.

Interventi ammessi

Agli effetti di quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, si considerano opere di restauro e risanamento conservativo quelle che tendono a ripristinare e ad adeguare all'uso moderno l'intero organismo degli edifici, ricostruendo parti alterate, eliminando aggiunte degradanti, e migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati non possono ricevere una desti-

nazione d'uso diversa rispetto a quella d'origine, a meno che non vengano destinati ad uso pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo o scolastico, e sociale in genere.

Si considerano opere di manutenzione straordinaria quelle che tendono a riparare o sostituire singole parti dell'edificio, senza alterarne sostanzialmente la configurazione; in caso di crolli parziali delle strutture, ne è consentito il ripristino nelle forme originarie.

Si considerano opere di manutenzione ordinaria quelle che tendono a rinnovare periodicamente le rifiniture dell'edificio.

Demolizioni sono consentite solo se riguardanti edifici o costruzioni recenti in palese contrasto con il tessuto edilizio circostante; le aree risultanti dalle demolizioni debbono restare inedificate.

Art. 24

Finanziamento degli interventi ammessi

Per l'esecuzione delle opere di restauro e di risanamento conservativo, consentite dall'art. 22, possono essere concessi dal comprensorio interventi finanziari nelle misure e con le modalità previste dai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 15.

Per gli interventi di cui al primo comma, il cui ammontare complessivo ammesso superi l'importo di lire 10 milioni, si applicano i divieti, le limitazioni e le sanzioni previste dagli articoli 17 e 18.

L'assegnazione ai comprensori delle somme da utilizzare ai sensi del presente articolo sarà effettuata dal piano finanziario di intervento previsto dall'art. 13.

Art. 25.

Norma transitoria

I comprensori che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato il piano comprensoriale di cui all'art. 17 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad adottare anch'essi, entro due anni dalla data predetta, il piano generale a tutela degli insediamenti storici di cui all'art. 4. Tale piano vale quale integrazione ed eventualmente quale variante del piano comprensoriale.

I comprensori medesimi non sono invece tenuti ad adottare la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 22; per la individuazione degli insediamenti storici vale, sino a quando non sarà disposto diversamente, la perimetrazione effettuata in sede di piano comprensoriale.

I comprensori che adotteranno il piano comprensoriale entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno predisporre il piano generale di cui all'art. 4 anche successivamente, ma sempre entro i termini previsti dal medesimo articolo. Anche in tal caso il piano degli insediamenti storici vale quale integrazione ed eventualmente quale variante del piano comprensoriale.

Qualora il comprensorio non preveda di poter adottare il piano generale di cui all'art. 4 entro sei mesi dal ricevimento della proposta formulata dal competente consiglio comunale per un centro storico di tipo *A*, l'assemblea comprensoriale provvederà entro il termine predetto all'adozione della proposta medesima, quale stralcio del piano generale. Tale adozione sarà immediata per le proposte formulate da comuni dotati del piano regolatore generale.

All'approvazione da parte della giunta provinciale dello stralcio di cui al comma precedente seguiranno, relativamente al territorio in esso compreso, tutti gli effetti propri del piano generale degli insediamenti storici. In occasione della adozione del piano generale, l'assemblea comprensoriale potrà variare il piano stralcio per motivi di coordinamento, nei limiti consentiti dal quarto comma dell'art. 7.

Art. 26.

Autorizzazione di spesa

Per i fini di cui all'art. 13 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, anche in relazione alle disposizioni di cui all'art. 14 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a L. 9.000.000.000.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 27.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 26, primo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggiore onere annuo massimo di lire 8.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 26, secondo comma, della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 15.500.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 7 e 11 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 28.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1978, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte adoneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	1.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione . .	L.	1.001.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. III. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborsi spese anche al personale di altre amministrazioni o ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	1.000.000
Cap. 5560 - Categ. X (di nuova istituzione). — Provvidenze per la tutela ed il ricupero degli insediamenti storici	»	1.000.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	1.001.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 novembre 1978

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1978, n. **45**.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 14 *novembre* 1978)

(*Omissis*).

(2086)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. 1.

Inquadramento del personale già appartenente ai soppressi enti comunali di assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soppressi enti comunali di assistenza, già assegnato ai comuni in forza delle norme contenute nella legge regionale 23 marzo 1978, n. 21, verrà inquadrato nei ruoli organici dei comuni stessi, con la decorrenza prevista dall'art. 4, comma secondo, della suddetta legge regionale, secondo le modalità che verranno stabilite da ciascun consiglio comunale, sulla base della qualifica posseduta alla data del 20 aprile 1978 e nel rispetto dei diritti acquisiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 gennaio 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. 2.

Inquadramento del personale già appartenente ai soppressi patronati scolastici e consorzi di patronati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei soppressi patronati scolastici e dei consorzi di patronati, già assegnato ai comuni in forza delle norme contenute nella legge regionale 23 marzo 1978, n. 18, verrà inquadrato nei ruoli organici dei comuni stessi, con la decorrenza prevista dall'art. 3, comma terzo, della suddetta legge regionale, secondo le modalità che verranno stabilite da ciascun consiglio comunale, sulla base della qualifica posseduta alla data del 20 aprile 1978 e nel rispetto dei diritti acquisiti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 gennaio 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1979, n. 3.

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1980 alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 gennaio 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1979, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1979, il bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 1979 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, constituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli artcoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, recante: « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 gennaio 1979

CAROSSINO

(2459)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1979, n. 5.

Proroga del termine per la formazione del primo programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, è sostituito, anche ai fini dell'applicazione del secondo comma del successivo art. 21, con il seguente:

« I comuni provvedono alla deliberazione del primo programma pluriennale di attuazione entro il 31 maggio 1979 se obbligati con la presente legge, ovvero entro il termine all'uopo fissato dal consiglio regionale se obbligati successivamente a norma del precedente art. 2, secondo comma ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 gennaio 1979

CAROSSINO

(2460)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1979, n. 6.

Snellimento delle procedure di formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare e dei piani particolareggiati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 14 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino alla definizione delle competenze in materia urbanistica dei comitati comprensoriali istituiti con legge 10 gennaio 1978, n. 4, i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si intendono approvati al momento in cui sia divenuta esecutiva, in virtù dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la deliberazione con la quale il consiglio comunale decide sulle opposizioni e sulle osservazioni presentate a norma dell'art. 6 della citata legge n. 167/1962, ovvero prende atto della mancata presentazione delle stesse.

Il piano approvato a norma del comma precedente è depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico e dell'eseguito deposito è data notizia mediante avviso da inserirsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da notificarsi, entro i successivi venti giorni, ai proprietari degli immobili compresi nel piano nella forma delle citazioni.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente non si applica:

a) nei casi previsti dal quarto, quinto e sesto comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificato dall'art. 33 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) qualora il piano di zona venga compreso nell'ambito di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione soggetto a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e successive modificazioni.

Art. 3.

Anche i piani di zona ricadenti in aree per le quali lo strumento urbanistico generale, a norma dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, prevede che il relativo strumento urbanistico attuativo sia sottoposto ad approvazione regionale, seguono il procedimento di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dalla presente legge, ai piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Restano ferme altresì le disposizioni e le competenze previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti di formazione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, è sostituito con i seguenti:

« I piani particolareggiati non soggetti ad approvazione regionale a norma del precedente art. 4 si intendono approvati al momento in cui sia divenuta esecutiva, in virtù dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la deliberazione con la quale il consiglio comunale decide sulle opposizioni e sulle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero prende atto della mancata presentazione delle stesse.

La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere, a norma dell'art. 16, quinto comma, della citata legge urbanistica n. 1150/1942, anche la fissazione dei termini di attuazione del piano particolareggiato ed è soggetta, unitamente a quella di adozione dello stesso, alle forme di pubblicità e di notifica previste dal decimo comma di tale articolo ».

Art. 7.

La norma prevista nell'articolo precedente si applica anche nei confronti dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali eventualmente contengano disposizioni contrarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 gennaio 1979

CAROSSINO

(2461)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790860)